

Decreto n.
Prot.

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena revisionato ed emanato con D.R. n. 146 del 15.4.2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2021 con le quali è stato approvato il Regolamento Tasse Universitarie, Contributi, Riduzioni ed Esoneri dell'Università per Stranieri di Siena Anno Accademico 2021/2022;
- Visto il D.R. n. 293.21 Prot. n. 15994 dell'8 giugno 2021 di emanazione del Regolamento Tasse Universitarie, Contributi, Riduzioni ed Esoneri dell'Università per Stranieri di Siena per l'anno accademico 2021/2022;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2021 con le quali è stata apportata una modifica all'articolo 38 "Determinazione dei redditi" del suddetto Regolamento;
- Visto il D.R. n. 435 del 20 agosto 2021 che ha sostituito integralmente il D.R. n. 293 dell'8 giugno 2021, con il quale, a seguito della suddetta modifica, è stato emanato nuovamente il Regolamento di cui sopra;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30 agosto 2021 con le quali è stata apportato, tenendo conto della Raccomandazione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in merito all'attuazione delle disposizioni dell'art. 60 co. 1 del D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Decreto Ristori Bis), delle modifiche all'art. 24 "Studenti a tempo parziale" del suddetto Regolamento;
- Visto il D.R. n. 578 del 7 ottobre 2021 che ha sostituito integralmente il D.R. n. 435 del 20 agosto 2021, con il quale, a seguito della suddetta modifica, è stato emanato nuovamente il Regolamento di cui sopra;
- Visto il D.R. n. 172 del 5 aprile 2022 di emanazione del Regolamento Tasse Universitarie, Contributi, Riduzioni ed Esoneri dell'Università per Stranieri di Siena per l'anno accademico 2022/2023, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 24 marzo 2022;
- Visto il D.R. n. 211 del 20 aprile 2023 di emanazione del Regolamento Tasse Universitarie, Contributi, Riduzioni ed Esoneri dell'Università per Stranieri di Siena per l'anno accademico 2023/2024;
- Ritenuto opportuno procedere all'emanazione del nuovo Regolamento per l'anno accademico 2024/2025;
- Visto l'art. 34 "Regolamenti" dello Statuto dell'Ateneo che sottopone i Regolamenti Tasse all'approvazione del Senato Accademico e, in ultima istanza, al parere del Consiglio di Amministrazione;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17 aprile 2024 con la quale è stato approvato il Regolamento Tasse Universitarie, Contributi, Riduzioni ed Esoneri dell'Università per Stranieri di Siena per l'anno accademico 2024/2025;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 aprile 2024;

DECRETA

l'emanazione del "REGOLAMENTO TASSE UNIVERSITARIE, CONTRIBUTI, RIDUZIONI ED ESONERI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA" per l'Anno Accademico 2024/2025 nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante (All. A).

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell'Ateneo ed entrerà in vigore a partire dall'Anno Accademico 2024/2025.

Siena,

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari*)

La compilatrice: sig.ra Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

REGOLAMENTO TASSE UNIVERSITARIE, CONTRIBUTI, RIDUZIONI ED ESONERI DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Anno accademico 2024-2025

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le tasse, i contributi e i criteri per la riduzione, l'esonero totale e parziale dalla contribuzione dovuta dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale, di Laurea Triennale prevalentemente on line, di Laurea Magistrale, di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione dell'Università per Stranieri di Siena, nonché le modalità della contribuzione per i Master e per i Percorsi Formazione Docenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. Tassa di iscrizione: tassa di iscrizione all'Università da versare da parte di tutti gli studenti.
- b. Tassa regionale: tassa disciplinata dalla Legge Regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005.
- c. Contributi universitari: contributi aggiuntivi alla tassa di iscrizione da versare in misura variabile a seconda dell'ISEE.
- d. Contributo fuori corso: contributo che deve essere versato dagli studenti che si iscrivono in qualità di fuori corso o ripetenti dell'ultimo anno di corso.
- e. Contribuzione accessoria: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente (es.: indennità di mora, di passaggio di corso, di congedo, eccetera).
- f. Tassa di ricognizione: diritto fisso da versare, al momento della ripresa degli studi, per ciascun anno di interruzione/mancata iscrizione, qualora l'interruzione degli studi sia durata almeno due anni accademici consecutivi.
- g. ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato ISEE per l'Università: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica come definito dall'art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Ove necessario può essere considerato anche l'ISEE corrente.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'Anno Accademico 2024-2025.

Art. 3 – Tasse e contributi universitari

1. L'iscrizione a ciascun corso dell'Università per Stranieri di Siena è subordinata al versamento delle tasse universitarie; il pagamento della prima rata perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione.

2. La parte di tassazione fissa è rappresentata dalle seguenti voci:

- a) Tassa di Iscrizione (inclusa nei contributi della prima rata);
- b) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (da pagare direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario);
- c) Bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

3. Il contributo di cui alla lettera c) non è in alcun modo rimborsabile dall'Università, mentre l'eventuale rimborso del contributo di cui alla lettera b) dovrà essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

4. L'ammontare dei contributi universitari, ivi compreso il contributo fuori corso e le contribuzioni accessorie, sono stabilite dal presente Regolamento.

5. Gli studenti iscritti o immatricolati ai corsi di studio attivati presso l'Università per Stranieri di Siena che non rientrano nelle ipotesi di riduzione, esonero totale o parziale previste dal presente Regolamento, e/o che non presentino l'ISEE alle strutture competenti entro le scadenze, sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie nel loro massimo ammontare.

6. Gli studenti immatricolati nelle Lauree Triennali che hanno ottenuto una votazione compresa tra 95 e 100 all'esame di maturità, hanno diritto alla riduzione di € 100,00 sulla prima rata.

7. Gli studenti atleti che svolgono attività sportiva agonistica a livello regionale o nazionale hanno diritto alla riduzione di € 100,00 sulla prima rata, previa presentazione di apposita documentazione da parte della Federazione Sportiva di riferimento.

8. Gli studenti atleti che svolgono attività sportiva agonistica a livello mondiale possono beneficiare dell'esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie, previa presentazione di apposita documentazione da parte della Federazione Sportiva di riferimento che sarà valutata dal Rettore.

Art. 4 – Mancato versamento di tasse e contributi

1. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni di iscrizione corrispondenti comporta l'impossibilità per lo studente di proseguire la carriera, di essere ammesso agli esami di profitto nonché all'esame di conseguimento del Titolo e l'impossibilità di ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di Laurea.

2. Alla mancata regolarità contributiva per uno o più anni accademici consegue l'impossibilità di iscrizione al successivo anno accademico, di ottenere certificati e di presentare domanda di riduzione dei contributi universitari.

3. Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la propria posizione contributiva sono nulli.

4. Per i periodi entro i quali è necessario risultare in regola con i suddetti pagamenti, si rimanda agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 5 – Determinazione del contributo universitario, rateazione, scadenze di pagamento e indennità di mora per corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale

1. Il contributo universitario dovuto dagli studenti iscritti al primo anno (o a un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno) dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, è calcolato secondo la tabella che segue a condizione che: abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 9 crediti formativi universitari entro il 31 ottobre o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, almeno 24 crediti formativi universitari entro il 31 ottobre, e che abbiano un ISEE inferiore a € 45.000,00.

2. Qualora gli studenti di cui al comma 1 non abbiano conseguito entro le date indicate i crediti formativi universitari previsti al comma 1, dovranno pagare un contributo universitario determinato secondo la tabella che segue.

3. Il contributo universitario dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a un numero di anni minore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentato di uno, con un ISEE pari o superiore a € 45.000,01 è pari € 2.200,00.

Studenti iscritti al primo anno in corso con ISEE compreso tra € 0,00 a € 24.000,00	€ 0,00
Studenti iscritti al primo anno in corso con ISEE compreso tra €24.000,01 e € 26.000,00	$(\text{ISEE}-13.000) * 7\% * 70/100$ (4.9%)
Studenti iscritti al primo anno in corso con ISEE compreso tra €26.000,01 e € 28.000,00	$(\text{ISEE}-13.000) * 7\% * 80/100$ (5.6%)
Studenti iscritti al primo anno in corso con ISEE compreso tra €28.000,01 e € 45.000,00	$(\text{ISEE}-13.000) * 7\% * 85/100$ (5.95%) (fino a un massimo di € 2.200,00)

Studenti iscritti al primo anno in corso con ISEE oltre € 45.000,01	€ 2.200,00
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 0,00 a € 24.000,00	€ 0,00
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00	$(\text{ISEE}-13000) * 7\% * 70/100$ (4.9%)
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra €26.000,01 e € 28.000,00	$(\text{ISEE}-13000) * 7\% * 80/100$ (5.6%)
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 28.000,01 e €45.000,00	$(\text{ISEE}-13.000) * 7\% * 85/100$ (5.95%) (fino a un massimo di € 2.200,00)
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE superiore a €45.000,01	€ 2.200,00
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE fino a € 22.000,00	$€ 2.200,00 * 10/100$
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 22.000,01 ed € 24.000,00	$€ 2.200,00 * 50/100$
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00	$€ 2.200,00 * 70/100$
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00	$€ 2.200,00 * 80/100$

Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00	€ 2.200,00*90/100
Studenti iscritti al secondo anno in corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 9 CFU al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE oltre € 30.000,01	€ 2.200,00
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio delle lauree triennali o al primo anno fuori corso che abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 0,00 a € 24.000,00	€ 0,00
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio delle lauree triennali o al primo anno fuori corso che abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra €24.000,01 e € 26.000,00	(ISEE-13000) * 7%*70/100 (4.9%)
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio delle lauree triennali o al primo anno fuori corso che abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra €26.000,01 e € 28.000,00	(ISEE-13000) * 7%*80/100 (5.6%)
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 28.000,01 e €45.000,00	(ISEE-13.000) * 7% 85/100 (5.95%) (fino a un massimo di € 2.200,00)
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio che abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE oltre €45.000,01	€ 2.200,00
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio delle lauree triennali o al primo anno fuori corso che NON abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE fino a € 22.000,00	€ 2.200,00*10/100

Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio o al primo anno fuori corso che NON abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 22.000,01 ed € 24.000,00	€ 2.200,00*50/100
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio o al primo anno fuori corso che NON abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00	€ 2.200,00*70/100
Studenti iscritti al terzo anno in corso del corso di studio o al primo anno fuori corso che NON abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00	€ 2.200,00*80/100
Studenti iscritti al terzo anno in corso o al primo anno fuori corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00	€ 2.200,00*90/100
Studenti iscritti al terzo anno in corso o al primo anno fuori corso del corso di studio che NON abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto 2023 al 31 ottobre 2024 e che abbiano un ISEE oltre € 30.000,01	€ 2.200,00

4. Fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 29, il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale è suddiviso in tre rate. Non è prevista rateazione per tasse il cui importo sia inferiore a € 400,00.

5. Nel caso in cui il pagamento complessivo dovuto dallo studente sia uguale o inferiore a € 10,00, tale pagamento non è dovuto in considerazione del costo complessivo di gestione incasso. Nel caso in cui il pagamento complessivo dovuto dallo studente sia compreso fra € 10,01 e € 400,00, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica rata. Nel caso in cui il pagamento complessivo dovuto dallo studente sia uguale o superiore a € 400,00 e inferiore a € 2.200,00, l'importo della prima rata ammonta a € 300,00 e la differenza tra la tassa dovuta e la prima rata verrà suddivisa in parti uguali e corrisposta in due rate. Nel caso in cui il pagamento complessivo dovuto dallo studente ammonti a € 2.200,00, verrà corrisposto in tre rate di € 733,33 ciascuna.

6. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento.
7. Una prima rata, di importo fisso, deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, ed è articolata in: - I rata del contributo; - Bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.
8. La seconda rata, di importo variabile, deve essere versata entro il 28 febbraio di ciascun anno.
9. La riduzione per reddito non è applicata agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale che risultino, al 5 novembre di ogni anno, ripetenti o fuori corso.
10. Lo studente è considerato ripetente se, alla data del 30 settembre di ogni anno, non ha conseguito 24 cfu se iscritto al secondo anno di corso o 66 cfu se iscritto al terzo anno di corso. Se lo studente consegue i 24 cfu se iscritto al secondo anno o 66 cfu se iscritto al terzo anno, entro la sessione di esami invernale (inclusa), potrà inoltrare istanza di rimozione dello status di ripetente alla Segreteria dei Corsi di Laurea tramite apposito portale. In tal caso se ha, entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, autorizzato l'Ateneo ad acquisire il valore ISEE, si potrà ricalcolare la seconda e la terza rata in funzione del valore ISEE. Quanto eventualmente pagato in più per la prima rata non verrà rimborsato né conguagliato con le rate successive. Gli studenti fuori corso il cui ISEE sia inferiore a € 24.000,00, pagheranno un contributo annuo di € 220,00. Gli studenti ripetenti il cui ISEE sia inferiore a € 24.000,00, pagheranno un contributo annuo di € 220,00.
11. La terza rata, anch'essa di importo variabile, è calcolata in base al merito. La terza rata deve essere versata entro il 31 luglio di ciascun anno per gli iscritti ai corsi di Laurea Triennale e entro il 10 agosto di ciascun anno per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale. Per gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale che conseguono il titolo nella sessione estiva di luglio, la scadenza della III rata coincide con il termine per la presentazione della domanda di prenotazione di laurea.
12. La riduzione per merito non è applicata agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale che risultino ripetenti o fuori corso.
13. Lo studente che non rientri nei criteri per la riduzione per reddito e/o per merito è tenuto a corrispondere l'intero ammontare delle relative rate.
14. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente Regolamento è tenuto al pagamento di una indennità progressiva di mora: a. di € 25,00 per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza, b. di € 50,00 per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza, c. di € 100,00 per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza. Qualora le scadenze cadano in un giorno festivo o prefestivo esse si intendono prorogate fino al primo giorno lavorativo successivo.
15. Gli esoneri e le riduzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli studenti che si immatricolano e, a seguito di un'abbreviazione di carriera e del numero di cfu riconosciuti, vengono iscritti a un anno successivo al primo.

Art. 5 bis - Rateizzazione

1. In caso di sopravvenute documentate condizioni economiche disagiate e di contributi universitari a debito che superino € 500,00, lo studente può presentare richiesta di rateizzazione alla Segreteria dei corsi di Laurea che sottoporrà l'istanza al Rettore. Lo studente dovrà essere in possesso di attestazione ISEE valida per ottenere i benefici previsti per la riduzione delle tasse universitarie comunque inferiore a € 30.000,00.
2. Il Rettore potrà concedere di suddividere ciascuna rata in tre parti, con scadenza mensile.

3. Se la richiesta viene accolta, ma i pagamenti non vengono regolarmente effettuati entro le scadenze previste, non potrà essere presentata nuovamente.

Art. 6 - Contribuzione per corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'entità delle tasse e dei contributi universitari per i corsi di Dottorato è definita annualmente dai bandi di ammissione, dove vengono altresì definiti il numero dei posti disponibili, le modalità di accesso ai corsi e di iscrizione.

2. Il pagamento delle tasse e dei contributi è in un'unica rata.

3. La rata, che costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento e deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, è articolata in: - Rata del contributo; - Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (da pagare direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario); - Bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

4. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente Regolamento è tenuto al pagamento di una indennità progressiva di mora: a. di € 25,00 per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza, b. di € 50,00 per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza, c. di € 100,00 per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

5. Ai sensi della legge 232/2016 gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi in favore dell'Università. Sono invece soggetti al pagamento del bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e della tassa regionale per il diritto allo studio. 6. I dottorandi beneficiari di borsa MUR e i borsisti senza borsa, sono esonerati dal pagamento della tassa o contributi in favore dell'Università. Sono invece soggetti al pagamento del bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 6 bis - Contribuzione per corsi di Specializzazione

1. L'entità delle tasse e dei contributi universitari per i corsi di Specializzazione è definita annualmente dai bandi di ammissione, dove vengono altresì definiti il numero dei posti disponibili, le modalità di accesso ai corsi e di iscrizione.

2. Il pagamento delle tasse e dei contributi è suddiviso in due rate.

3. La prima rata, che costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento e deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, è articolata in: - Rata del contributo; - Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (da pagare direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario); - Bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

4. La seconda rata deve essere versata entro il 30 aprile di ciascun anno in base all'ISEE come da tabella:

Fascia ISEE % Riduzione

Fascia ISEE	% Riduzione
€ 0 – 24.000,00	30%
€ 24.000,01 - € 30.000,00	20%
€ 30.000,01 - € 40.000,00	10%
€ 40.000,01 - € 50.000,00	5%
oltre € 50.000,00	0%

5. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi della Scuola di Specializzazione è ridotto del 50% per l'iscrizione e l'accesso al solo primo anno per coloro che sono ammessi direttamente, senza selezione. La seconda rata non è soggetta alle riduzioni ISEE.

6. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente Regolamento è tenuto al pagamento di una indennità progressiva di mora:

a. di € 25,00 per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza, b. di € 50,00 per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza,

c. di € 100,00 per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

7. Gli specializzandi che non superino l'esame di passaggio dal primo al secondo anno o l'esame finale del secondo anno per l'ammissione alla prova finale, o non si presentino a nessuno degli appelli previsti per l'anno di corso potranno ripetere l'anno di corso, senza obbligo di frequenza, pagando interamente le tasse di iscrizione, la Tassa regionale di Diritto allo Studio e l'imposta di bollo virtuale.

8. Gli studenti che entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente (febbraio) rimangano in difetto dei CFU previsti per la sola prova finale saranno soggetti al pagamento della tassa minima, che ammonta a € 220,00.

III - ALTRI IMPORTI

Art. 7 - Studenti fuori corso

1. Agli studenti fuori corso iscritti ai corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di Laurea e ai Diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti che non abbiano conseguito almeno 24 cfu dal 10 agosto dell'anno precedente al 31 ottobre, in aggiunta alle normali tasse e contributi dovuti per l'intero anno accademico, si applica un incremento percentuale sulla tassa base come da seguente tabella:

1° anno fuori corso	+ 10% con ISEE superiore a € 30.000,00
2° anno fuori corso	+ 20% con ISEE superiore a € 30.000,00
2° anno fuori corso	+ 40% con ISEE superiore a € 60.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 30% con ISEE superiore a € 30.000,00 e inferiore a € 60.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 40% con ISEE superiore a € 60.000,01 e inferiore a € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 60% con ISEE uguale o superiore a € 90.000,01

2. Gli studenti che hanno un ISEE inferiore a € 30.000,00 ma che non hanno conseguito 24 CFU nel periodo compreso dal 10 agosto dell'anno precedente al 31 ottobre, non hanno diritto alle riduzioni previste dall'art. 29 del presente Regolamento e non sono soggetti alle maggiorazioni di cui al presente articolo.

3. L'incremento di cui al comma 1 non si applica agli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA con idonea certificazione rilasciata da enti competenti) limitatamente al doppio del tempo per ciascun anno accademico in relazione ai CFU effettivamente conseguiti. Il totale per l'intero corso di studi è pari, al massimo, al doppio della durata normale del corso di Laurea al quale lo studente è iscritto. Qualora lo studente risulti, allo scadere del secondo anno non in possesso dei CFU necessari, si applicherà la tabella di cui al comma 1.

4. Per i corsi di Dottorato, Specializzazione e per i Master si fa riferimento ai rispettivi Regolamenti.

Art. 8 - Iscrizione ai singoli insegnamenti

1. L'entità dei contributi per l'iscrizione ai singoli insegnamenti dei corsi di Laurea ammonta a € 160,00 per corsi da 6 CFU e a € 220,00 per corsi da 9 e 12 CFU.
2. Ciascun richiedente non può superare 30 cfu per anno accademico.
3. Lo studente è tenuto al versamento del contributo in unica soluzione al momento dell'iscrizione.
4. La regolare iscrizione a uno o più corsi singoli consente allo studente di sostenere il relativo esame di profitto entro l'anno accademico di iscrizione, più una sessione.

Art. 9 - Contribuzione per Master e Percorsi Formazione Docenti

1. I progetti di offerta didattica inerenti corsi di Master, da sottoporre agli organi competenti, devono contenere le seguenti informazioni relative alla contribuzione:

- ammontare della contribuzione complessiva al netto di tasse o bolli;
- rate del versamento (ogni rata deve prevedere la quota di contribuzione);
- eventuali tasse o bolli aggiuntivi;
- scadenza e sanzioni amministrative per tardato pagamento;
- data oltre la quale la non regolarizzazione della contribuzione implica la mancata iscrizione;
- norme di rimborso nel caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione.

2. L'entità dei contributi per l'iscrizione ai percorsi di formazione insegnanti istituiti ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 sono i seguenti:

- per la partecipazione alla procedura concorsuale (tassa di concorso) è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a € 84,00 più € 16,00 di imposta di bollo per ogni classe di concorso per la quale si presenta l'istanza;

- per l'iscrizione ai singoli percorsi:

1) percorso 60 cfu (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato 1) è dovuto il contributo di € 1.900,00 da suddividere nelle seguenti due rate:

€1.000,00 (di cui € 16,00 di imposta di bollo) all'atto di immatricolazione e € 900,00 al termine della prima fase.

Hanno diritto ad una riduzione di € 400,00 sulla seconda rata gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 nonché coloro che hanno conseguito 24 cfu entro il 31/10/2022 in base al previgente ordinamento.

2) Percorso 30 cfu (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato 2) è dovuto il contributo di € 1.500,00 compresa la tassa di iscrizione suddivisa nelle seguenti due rate:

€1.000,00 (di cui € 16,00 di imposta di bollo) all'atto di immatricolazione e € 500,00 al termine della prima fase.

3) Percorso 30 cfu /1 (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato 3) è dovuto il contributo di € 1.900,00 compresa la tassa di iscrizione suddivisa nelle seguenti due rate:

€ 1.000,00 (di cui € 16,00 di imposta di bollo) all'atto di immatricolazione e € 900,00 al termine della prima fase.

4) Percorso 30 cfu (DPCM del 4 agosto 2023, art.13). In assenza della procedura concorsuale è dovuto il contributo di € 1.600,00 compresa la tassa di iscrizione suddivisa nelle seguenti due rate:

€ 1.000,00 (di cui € 16,00 di imposta di bollo) all'atto di immatricolazione e € 600,00 al termine della prima fase

- La tassa per l'esame finale è pari a € 150,00, secondo quanto previsto dall'art. 12 del DPCM del 4 agosto 2023.

Art. 10 - Contributo per il trasferimento verso altra Università

1. Gli studenti che richiedono il trasferimento ad altra Università sono soggetti al pagamento di un contributo pari a € 150,00, oltre all'imposta di bollo.

2. La domanda può essere presentata solo da coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse scadute alla data della richiesta di trasferimento e dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.

3. Le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento non saranno rimborsati.
4. Sono esonerati dal pagamento del contributo per il trasferimento gli studenti in regime di detenzione di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 11 - Tassa minima, sospensione dell'iscrizione e studenti beneficiari di borsa semestrale

1. Gli studenti che entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente rimangono in difetto dei CFU previsti per la sola prova finale sono soggetti al pagamento della tassa minima, che ammonta a € 220,00. L'importo non è dovuto se il valore ISEE risulta inferiore a € 24.000,00.
2. Gli studenti che devono completare una parte di un modulo o la parte orale di una lingua e che si laureino entro il mese di luglio dello stesso anno sono autorizzati a pagare la tassa di cui al comma 1. Qualora non si laureino entro il mese di luglio, sono tenuti al pagamento dell'intera tassa.
3. Gli studenti che devono conseguire 30 CFU oltre quelli previsti per la prova finale, che non modificano il piano di studi e prevedono di terminare tutti gli esami entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, possono richiedere la sospensione dell'iscrizione al nuovo anno accademico e, conseguentemente, del pagamento degli importi dovuti. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il termine di scadenza previsto per l'iscrizione al nuovo anno accademico. Qualora lo studente non termini gli esami entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, dovrà nuovamente iscriversi al nuovo anno accademico.
4. Gli studenti beneficiari della borsa di studio semestrale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che non conseguano entro l'ultimo appello della sessione invernale tutti i CFU previsti dal piano di studi, godono di una riduzione del 50% delle tasse e dei contributi universitari di cui al presente Regolamento.

Art. 12 - Interruzione degli studi: Tassa di ricongiunzione

1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e non abbia chiesto la sospensione.
2. L'interruzione può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi fissati dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.
3. Lo studente che abbandoni o interrompa per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.
4. Lo studente che intenda riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve presentare apposita domanda di ricongiungimento della carriera (ripresa degli studi) ed è tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, una tassa di ricongiunzione pari a € 200,00, oltre alle tasse e contributi previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi. La tassa non potrà comunque essere superiore a un totale di € 2.000,00.

Art. 13 - Interruzione degli studi: sospensione

1. Lo studente che risulti in regola con il pagamento dei contributi universitari, può chiedere la sospensione degli studi **per la durata di un anno accademico** in caso di:
 - a) svolgimento del servizio civile volontario; b) servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno VFP1;
 - c) frequenza di corsi destinati agli allievi marescialli della Guardia di Finanza e dell'arma dei Carabinieri;
 - d) maternità e puerperio o paternità (per gli studenti-genitori con figli di età inferiore ai tre anni);
 - e) infermità gravi e prolungate dello studente o di altri componenti del suo nucleo familiare, supportate da documentazione medica specialistica;
 - f) gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio, se documentati;
 - g) iscrizione a corsi finalizzati al rilascio di titoli/attestazioni per la formazione insegnanti.
2. La domanda di sospensione deve essere inoltrata alla Segreteria prima di iscriversi al corso per cui si chiede la sospensione o al verificarsi degli eventi previsti dal comma precedente.

3. Durante il periodo di sospensione della carriera lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
4. La sospensione è incompatibile con lo status di studente a tempo parziale di cui all'art. 24.

Art. 14 - Interruzione degli studi: rinuncia

1. Lo studente può rinunciare agli studi, solo se è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dell'ultimo anno accademico frequentato e nel quale ha sostenuto gli esami. Le tasse e i contributi versati prima della rinuncia non saranno rimborsati. Il regime della rinuncia si applica esclusivamente ad immatricolazioni/iscrizioni perfezionate ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. Lo studente che ha rinunciato agli studi presso l'Università per Stranieri di Siena, può immatricolarsi di nuovo allo stesso corso di laurea o ad uno diverso, ma esclusivamente all'ordinamento vigente al momento della nuova immatricolazione.
3. Lo studente può, in tal caso, presentare domanda alla Commissione Didattica per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti nella precedente carriera. In tal caso è previsto un contributo di € 100,00.
4. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita allo studio, pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non risolve il suo rapporto con l'Università per Stranieri di Siena e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

Art. 14 bis – Decadenza

1. Lo studente che non consegue CFU per un periodo pari a 8 anni, decorrenti dalla data dell'ultimo esame conclusosi con l'acquisizione di CFU, è dichiarato decaduto.
2. Lo studente decaduto può riattivare la carriera immatricolandosi di nuovo allo stesso corso di laurea o ad uno diverso, ma esclusivamente all'ordinamento vigente al momento della nuova immatricolazione e fare domanda per il riconoscimento dei crediti ottenuti nella precedente carriera. In tal caso è previsto un contributo di € 100,00.
3. Lo studente in debito della sola prova finale non decade.

Art. 15 - Contributo per la stampa dei diplomi originali

1. Per tutti i corsi, compresi i Master universitari, il rilascio dei diplomi originali – compresi eventuali duplicati – è soggetto a specifica richiesta e al pagamento di un contributo obbligatorio di € 50,00, oltre all'imposta di bollo. Nel caso in cui si richieda la spedizione del diploma, le relative spese sono a carico del destinatario e sono quantificate in € 10,00.

Art. 16 - Contributo per il test di accesso ai corsi di Laurea

1. La partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti è soggetta al pagamento di un contributo non rimborsabile, di € 10,00.

Art. 17 – Contributo per il rilascio copie Diploma Supplement

1. Per il rilascio del Diploma Supplement, la prima copia del Diploma sarà rilasciata gratuitamente, il rilascio della seconda copia avverrà dietro pagamento di € 10,00 e il rilascio di ulteriori copie avverrà dietro pagamento di € 20,00 ciascuna.

Art. 18 - Contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero

1. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico rilasciato da un Paese non comunitario ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di € 250,00.
2. Tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l'Università per Stranieri di Siena e l'istituzione straniera che lo ha rilasciato.
3. La valutazione dei titoli accademici stranieri ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di € 30,00.

Art. 19 – Contributi dovuti per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali

1. Qualora lo studente richieda di integrare o correggere le autocertificazioni relative all'ISEE dopo il 15 ottobre, è tenuto a pagare un contributo di € 30,00.
2. Qualora lo studente richieda di inserire l'ISEE ovvero autorizzi la consultazione al Portale INPS dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre, è tenuto a pagare un contributo aggiuntivo di € 100,00. Le tasse pagate eventualmente in eccesso non saranno in alcun modo rimborsabili né conguagliabili con i pagamenti successivi.
3. Per la richiesta di cambio di curriculum o di corso di laurea lo studente è tenuto al pagamento di un contributo di € 30,00.

Art. 20 - Rinunce e trasferimenti – Rimborsi

1. Gli studenti che rinunciano all'iscrizione o che si trasferiscono ad altro Ateneo non hanno diritto ad alcun rimborso delle tasse già versate.

Art. 21 - Rimborsi tasse e contributi universitari

1. Tutti gli importi versati erroneamente, in eccesso, possono essere regolarizzati rivolgendo al Rettore istanza di rimborso scritta e documentata entro e non oltre 60 giorni dal pagamento. In caso di presenza di eventuali ulteriori tasse dovute, l'istanza è evasa mediante conguaglio su tali importi.
2. Gli studenti che hanno compiuto pagamenti inferiori al dovuto sono contattati dagli uffici competenti per regolarizzare gli importi.
3. I diritti di segreteria sono quantificati nel 10% di quanto pagato dallo studente, con un contributo minimo di € 100,00.

IV - RIDUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 22 – Beneficiari

1. La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore ISEE, come definito dall'art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 23 – Autorizzazione accesso dati ISEE

1. L'autorizzazione alla consultazione dati ISEE deve essere fornita al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo e comunque entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno.
2. La mancata autorizzazione alla consultazione alla banca dati INPS, ovvero l'autorizzazione oltre il 31 dicembre, comporta il pagamento della tassa dovuta nella misura massima.

Art. 24 – Studenti a tempo parziale

1. Lo studente, immatricolato o iscritto agli anni di durata legale dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, di famiglia (studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute; studentessa in gravidanza o studente con figli) o 11 personali (studente con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento; studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale), ritenga di non essere nelle condizioni per avanzare nel percorso formativo nei tempi normali del corso di studio al quale è iscritto, può optare per un impegno didattico a tempo parziale pari, al massimo, al doppio della durata normale del corso di Laurea al quale è iscritto.
2. Lo studente interessato può presentare, esclusivamente nel corso degli anni di durata legale del corso, istanza di impegno a tempo parziale, allegando idonea documentazione comprovante lo stato dichiarato per l'intero anno, il cui esito, previa valutazione della Segreteria dei Corsi di Laurea, sarà comunicato allo studente. L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e non può essere variata in corso d'anno. L'iscrizione a tempo parziale è mantenuta negli anni successivi, salvo recesso da far pervenire entro il termine di iscrizione

all'anno successivo. Lo studente può, con apposita domanda, chiedere la variazione della percentuale del percorso formativo scelto ai sensi del successivo comma 3.

3. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale deve obbligatoriamente rispettare la seguente durata in funzione del percorso prescelto:

a. Corso di laurea triennale: percorso da completare in 6 anni (part time al 50%) – minimo 6 cfu massimo 30 cfu per ogni anno; percorso da completare in 4 anni (part time al 75%): minimo 9 cfu massimo 45 cfu per ogni anno.

b. Corso di laurea magistrale: percorso da completare in 4 anni (part time al 50%): minimo 6 cfu massimo 30 cfu per ogni anno; percorso da completare in 3 anni (part time al 75%): minimo 9 cfu massimo 40 cfu per ogni anno.

4. Per lo studente che si immatricola a tempo parziale (50%), l'importo del contributo annuale viene ridotto del 50% rispetto a quanto calcolato in base all'ISEE.

5. Per lo studente che si immatricola a tempo parziale (75%), l'importo del contributo annuale viene ridotto del 25% rispetto a quanto calcolato in base all'ISEE.

6. Per lo studente che si iscrive a tempo parziale (50%) al secondo anno, l'importo del contributo annuale viene ridotto del 50% rispetto a quanto calcolato in base all'ISEE, purché abbia conseguito almeno 6 cfu dal 10 di agosto dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di iscrizione.

7. Per lo studente che si iscrive a tempo parziale (75%) al secondo anno, l'importo del contributo annuale viene ridotto del 25% rispetto a quanto calcolato in base all'ISEE, purché abbia conseguito almeno 9 cfu dal 10 di agosto dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di iscrizione.

8. Per lo studente che si iscrive a tempo parziale (50%) agli anni accademici successivi al secondo, l'importo del contributo annuale viene ridotto del 50% rispetto a quanto calcolato in base all'ISEE, purché abbia conseguito almeno 12 cfu dal 10 di agosto dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di iscrizione.

9. Per lo studente che si iscrive a tempo parziale (75%) agli anni accademici successivi al secondo, l'importo del contributo annuale viene ridotto del 25% rispetto a quanto calcolato in base all'ISEE, purché abbia conseguito almeno 18 cfu dal 10 di agosto dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di iscrizione.

10. Lo studente che non ha conseguito i crediti previsti dai commi precedenti, paga un contributo annuo di € 1.320,00 se iscritto al 50% e di € 1.540,00 se iscritto al 75%.

11. Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere disposto alcun rimborso.

Art. 25 - Studenti con nucleo familiare autonomo

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello della famiglia di origine quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: - residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, inoltrata per la prima volta a ciascun corso di studi; - redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Art. 26 - Contemporanea iscrizione familiari

1. Per gli studenti che abbiano un fratello o una sorella regolarmente iscritti ad un corso di Laurea Triennale o Laurea Magistrale presso l'Università per Stranieri di Siena, è prevista una riduzione annua pari a € 150,00 ciascuno sull'importo della prima rata della contribuzione.

2. L'agevolazione verrà concessa nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:

- il fratello o la sorella già iscritti devono risultare in regola con il pagamento delle tasse universitarie dell'anno accademico per il quale l'interessato ottiene il beneficio;

- entrambi i fratelli o le sorelle devono risultare a carico del medesimo nucleo familiare;
- il beneficio è attribuito a seguito di presentazione della documentazione ISEE e di una autocertificazione sulla presenza nel nucleo familiare di uno o più fratelli o sorelle regolarmente iscritti all'Università per Stranieri di Siena.

Non potranno beneficiare di tale agevolazione gli studenti che sono già esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (idonei/vincitori di borsa di studio regionale oppure gli studenti con disabilità superiore al 66%).

Art. 27 - Prestito d'Onore

1. Il prestito d'onore è un finanziamento, accordato sotto forma di apertura di credito in conto corrente, proposto dall'Università ai propri studenti attraverso istituti di credito. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 390/1991, possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, è concessa una borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 9 aprile 2011, nonché di un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di € 10.000,00, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16, quando applicabile, o da specifiche disposizioni delle regioni e delle province autonome. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione è concesso un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di € 10.000,00, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16. 4. L'ammontare del finanziamento per gli studenti richiedenti è regolato da apposite convenzioni tra l'Università con gli istituti di credito, la Regione Toscana e gli altri enti erogatori. 5. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale e iscritti al Corso di Laurea Magistrale, che intendano inoltrare la richiesta per la concessione del prestito d'onore, devono presentare la domanda in tempo utile per il pagamento delle rate delle tasse e contributi universitari.

Art. 27 bis – Fondo di solidarietà

1. L'Università, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, costituisce annualmente un Fondo di solidarietà, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate.

2. Gli studenti che necessitano di sostegno economico per far fronte al pagamento delle tasse e contributi universitari dell'anno accademico 2023/2024 potranno rivolgere le proprie istanze, anche autocertificate ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzando la richiesta al Magnifico Rettore servendosi dell'apposito indirizzo sostegnosolidale@unistrasi.it. La richiesta verrà valutata da una apposita Commissione e, in caso di accoglimento, lo studente dovrà produrre i documenti eventualmente richiesti, volti a confermare la situazione autocertificata.

V - RIDUZIONI PER MERITO

Art. 28 – Beneficiari

1. Il beneficio della riduzione dei contributi universitari è determinato, oltre che sulla base degli indicatori della condizione economica, anche dal conseguimento del merito, secondo le misure riportate:

Beneficiario	Parametro	Riduzioni terza rata
Laurea Triennale - Iscritti primo anno	Conseguimento entro il termine della sessione invernale di 15 crediti con la media di 28/30.	35%
Laurea Triennale - Iscritti secondo anno	Conseguimento entro il termine della sessione invernale di 69 crediti con la media di 28/30	35%
Laurea Triennale - Iscritti terzo anno	Conseguimento entro il termine della sessione invernale di 129 crediti con la media di 28/30	35%
Laurea Magistrale - Iscritti primo anno	Conseguimento entro il 31/7 del primo anno accademico di 15 crediti con la media di 28/30.	35%
Laurea Magistrale - Iscritti secondo anno	Conseguimento entro il 31/7 di 69 crediti con la media di 28/30.	35%

2. La riduzione per merito è applicata direttamente sulla terza rata dei contributi universitari ed è cumulabile con la riduzione per condizione economica.

3. Lo studente non è tenuto a presentare alcuna istanza per la riduzione per merito.

4. La riduzione per merito non si applica agli studenti ripetenti o fuori corso, nonché agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai corsi di Specializzazione.

VI – ESONERI

Art. 29 – Determinazione dei contributi universitari studenti fuori corso

1. Per gli studenti f fuori corso iscritti a un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito almeno 24 CFU dal 10 agosto dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di iscrizione con un ISEE inferiore a € 30.000,00, il contributo universitario si calcola sulla base della seguente formula:

(ISEE – 13.000,00) * 7%

Art. 30 - Esenzione per studenti mutilati e invalidi civili

1. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari ai sensi dell'art. 30 della Legge 118/1971 gli studenti mutilati ed invalidi civili che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

2. Per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio.

Art. 31 – Esenzione o riduzione per disabilità o grave infermità

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 68/2012, comma 2, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale e dei contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento).
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 gli studenti con disabilità riconosciuta compresa tra il 50% (cinquanta per cento) e il 65% (sessantacinque per cento) possono essere esonerati, dietro presentazione di richiesta scritta, dal pagamento anche parziale delle tasse universitarie.
3. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 68/2012, comma 4, gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo. Gli studenti che beneficiano di questo esonero non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera. Per tale periodo di non iscrizione, gli studenti, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2011 sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. Per ottenere l'esonero o la riduzione, gli studenti dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, nei casi di cui ai commi 1 e 2, idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidità riconosciuta o, nei casi di cui al comma 3, adeguata certificazione medica.

Art. 31 bis – Studenti “caregiver familiare”

1. Lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale in corso o fuori corso, con un ISEE non superiore a € 24.000,00 che assiste e si prende cura di un familiare riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, rientrante nella definizione di caregiver familiare di cui all'art. 1, comma 255, della legge 24 dicembre 2017, n. 205, ha diritto, previa richiesta, all'esonero dal pagamento del contributo omnnicomprensivo annuale.
2. L'istanza deve essere presentata improrogabilmente entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole ed entro il 15 ottobre dell'anno di iscrizione per gli iscritti ad anni successivi al primo.

Art. 32 - Studenti beneficiari di borse del D.S.U.

1. Gli studenti beneficiari di borse o risultati idonei al conseguimento delle borse di studio dell'Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario concesse dalla Regione, sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale e dei contributi universitari ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 9 aprile 2011.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'Università concede l'esonero pari alla metà dei contributi universitari dovuti agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale. Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (vedi articolo 11).
3. In attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva, gli studenti che presentino domanda di borsa di studio e/o di prestito d'onore all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono temporaneamente esonerati dal pagamento della prima rata. In caso di non assegnazione della borsa di studio, lo studente dovrà, immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, procedere al pagamento della tassa universitaria e della tassa regionale. In tal caso non è previsto pagamento di indennità di mora per ritardato pagamento.

Art. 33 - Studenti beneficiari di borsa di studio del Governo italiano

1. L'Università concede l'esonero dalle tasse e dai contributi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 68/2012, comma 3, dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2011, agli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi.

2. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 68/2012 preventivamente comunicati dall'Università al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Art. 34 - Studenti che richiedono il ricongiungimento della carriera

1. Ai sensi art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2011, l'Università concede l'esonero dalle tasse e dai contributi agli studenti che intendono ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo di non iscrizione, gli studenti che richiedono il ricongiungimento sono tenuti al pagamento di un diritto fisso, c.d. tassa di

ricongiunzione, per ciascun anno, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La presente disposizione si applica anche:

- agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare o del servizio civile,
- alle studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio,
- agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate ai sensi dell'art. 31 comma 3

Gli studenti che beneficiano della presente disposizione non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

Art. 35 - Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o calamità naturali

1. Gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali di particolare gravità e interesse nazionale sono esonerati per il 50% dal pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a determinati anni accademici, può disporre l'esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, in quanto residenti – o il cui nucleo familiare sia residente – in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali di particolare gravità e interesse nazionale, previa presentazione di apposita autocertificazione.

Art. 36 – Studenti detenuti

1. Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto dei Protocolli di Intesa tra l'Università e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e di tutto il territorio italiano sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari, a esclusione della tassa regionale per il Diritto allo Studio e della contribuzione accessoria, incluso il bollo virtuale.

Art. 36bis – Studenti uditori

1. Gli studenti iscritti ai singoli insegnamenti in qualità di uditori sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari, a esclusione dell'imposta di bollo.

Art. 37 – Esenzione per dipendenti

1. Il personale dipendente dell'Università per Stranieri di Siena è esonerato dal pagamento dei contributi universitari, a esclusione della tassa regionale per il Diritto allo Studio e della contribuzione accessoria, incluso il bollo virtuale.

Art. 37 bis – Formazione, aggiornamento professionale e specializzazione dei dipendenti pubblici

1. In materia di formazione, aggiornamento professionale e specializzazione dei dipendenti pubblici, si consulti il seguente [link](#):

VII - STUDENTI STRANIERI O ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 38 - Determinazione dei redditi

1. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, e per tutti gli studenti per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è indicato nella tabella all. 2, qualora abbiano conseguito i cfu richiesti per l'esonero o la riduzione dei contributi di cui all'art. 5 del presente Regolamento. L'importo del contributo annuale non può essere in alcun caso inferiore a € 200,00 e superiore a € 2.200,00.

Art. 39 - Modalità per la dichiarazione della condizione economica e patrimoniale

1. Gli studenti stranieri comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Pertanto i cittadini comunitari possono attestare tramite l'autocertificazione i redditi e/o il patrimonio in possesso del nucleo familiare attraverso la Dichiarazione sostitutiva della condizione economica per studenti stranieri ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000.

2. Gli studenti portatori di handicap sono tenuti a presentare la certificazione attestante la percentuale di invalidità, tradotta e legalizzata.

Art. 40 - Rifugiati politici ed apolidi

1. Gli studenti riconosciuti rifugiati politici in Italia devono allegare alla domanda di richiesta di riduzione dei contributi universitari la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni.

2. Gli studenti apolidi devono allegare alla domanda la copia autenticata della documentazione ufficiale rilasciata dal Tribunale Civile competente.

3. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 13, comma 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2011.

Art. 41 - Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri

1. L'ammontare del contributo annuale dovuto dagli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri di cui all'Allegato 1, è pari a € 200,00.

2. Lo studente, ai fini della riduzione dovrà presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

3. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale, la certificazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica.

VIII - NORME FINALI

Art. 42 – Onere di contribuzione

1. Lo studente non è esonerato, a causa dell'eventuale mancata ricezione postale dei documenti per i pagamenti, dall'onere di pagare la contribuzione dovuta entro le scadenze indicate nel presente Regolamento.

2. E' onere dello studente, qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, dimostrare di averlo disposto nel rispetto dei termini al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora.

3. L'Università si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti.

Art. 43 - Controlli e verifiche

1. L'Università si riserva di esercitare il dovuto controllo sulle informazioni dichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 con controlli a campione su una quota pari almeno al 20% degli studenti beneficiari della riduzione della contribuzione universitaria.

2. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 44 - Trattamento dei dati e Responsabile del procedimento

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016 e successive modificazioni.

2. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzati alla rideterminazione delle tasse in base all'ISEE e alla concessione di esoneri e riduzioni.

3. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università per Stranieri di Siena nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante.

4. Responsabile dei procedimenti amministrativi è il Responsabile dell'Area Management Didattico e URP.